



diritto ed economia dell'impresa

Diretta da LUCIANO M. QUATTROCCHIO

5 - 2016

INTERVENTI di

*G. Büchi, M. Cugno, M.C. Vietti, A. Terzuolo, S. Rostagno, F. Lunardon
G. Bonfante, P. Montalenti, L.M. Quattrocchio, A. Rossi*

APPROFONDIMENTI di

L. Furfaro, L.M. Quattrocchio, B.M. Omegna

SAGGI di

L.M. Quattrocchio, B.M. Omegna, V. Bellando, R. Monchiero, G. Quaranta



G. Giappichelli Editore – Torino

Rivista telematica bimestrale 5 - 2016 • Iscrizione al R.O.C. n. 25223

ISSN 2499-3158

Le relazioni del curatore e del commissario giudiziale: criteri di redazione

Luciano M. Quattrocchio-Bianca M. Omegna

SOMMARIO

1. La relazione del curatore. – 1.1. Premessa. – 1.2. Il contenuto. – 1.2.1. Premessa. – 1.2.2. Cronistoria. – 1.2.3. I dati di bilancio. – 1.2.4. Cause del dissesto. – 1.2.5. Circostanze del fallimento. – 1.2.6. Diligenza del fallito e degli organi sociali. – 1.2.7. Situazione dell'attivo fallimentare. – 1.2.8. Situazione del passivo fallimentare. – 1.2.9. Nomina dei collaboratori. – 1.2.10. Situazione del fallimento. – 1.2.11. Fatti di rilievo per eventuali responsabilità dell'imprenditore o degli ordini societari, di soci o di terzi. – 1.2.12. Considerazioni finali. – 1.3. I soggetti legittimati alla consultazione. – 1.4. Gli orientamenti giurisprudenziali. – 2. La relazione del commissario giudiziale. – 2.1. Premessa. – 2.2. Il contenuto. – 2.3. La relazione del commissario giudiziale nel concordato con continuità aziendale. – 2.4. I soggetti legittimati alla consultazione. – 2.5. L'orientamento della giurisprudenza. – *Bibliografia.*

1. La relazione del curatore

1.1. Premessa

La relazione del curatore deve essere depositata entro 60 giorni dal deposito in cancelleria della sentenza di fallimento. Il termine di 60 giorni non è perentorio e non vi sono sanzioni o altre conseguenze in caso di ritardo nel deposito: il curatore deve, tuttavia, presentare al giudice delegato istanza di proroga dei termini di deposito, esponendone i motivi.

La relazione del curatore è volta a soddisfare due esigenze fondamentali:

- fornire al giudice delegato una visione globale della situazione dell'impresa fallita, consentendo così un più agevole esercizio del suo potere di vigilanza;
- dare impulso all'attività del pubblico ministero, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione penale.

1.2. Il contenuto

La relazione si compone di una serie di parti, che possono essere come di seguito articolate (S. LAPPONI).

1.2.1. Premessa

La premessa deve contenere:

- gli estremi della sentenza dichiarativa di fallimento;
- i dati identificativi dell'imprenditore (individuale o collettivo).

1.2.2. Cronistoria

Deve contenere la storia dell'impresa (individuale o collettiva), con succinte informazioni sulle principali vicende degli ultimi anni (es. operazioni straordinarie), oltre ad un'analitica descrizione di:

- organi sociali;
- partecipazioni significative;
- sedi secondarie;
- ecc.

1.2.3. I dati di bilancio

Deve contenere l'esposizione e la comparazione dei bilanci degli ultimi cinque anni.

Dai dati di bilancio devono essere desunti i principali indici di bilancio:

- indice di natura patrimoniale;
- indice di natura reddituale;
- indice di natura finanziaria.

È opportuno anche svolgere un'analisi per flussi.

A tale fine, è raccomandabile l'applicazione – *mutatis mutandis* – del documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, *Crisi d'impresa: Strumenti per l'individuazione di una procedura d'allerta*, 2005.

1.2.4. Cause del dissesto

Occorre distinguere fra:

- cause endogene
 - carenza gestionale: produttiva, commerciale, amministrativa;

- sottocapitalizzazione;
- assenza di merito creditizio;
- incapacità di innovazione;
- cause esogene:
 - crollo dei mercati;
 - revoca degli affidamenti;
 - forza maggiore;
- cause criminose:
 - artifici;
 - simulazioni;
 - occultamenti;
 - falsificazioni;
 - tenore di vita eccessivo.

1.2.5. *Circostanze del fallimento*

È opportuno distinguere fra:

- circostanze prodromiche al fallimento:
 - azioni esecutive;
 - revoca degli affidamenti;
 - eventi traumatici;
 - cessazione dell'attività d'impresa;
- iniziative volte alla dichiarazione di fallimento:
 - fallimento in proprio;
 - fallimento su iniziativa dei creditori;
 - fallimento su iniziativa della Procura;
 - *consecutio* fra procedure.

1.2.6. *Diligenza del fallito e degli organi sociali*

È opportuno separare l'esposizione in due parti:

- periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento:
 - capacità gestionale;
 - diligenza amministrativa;
 - sacrifici economici;
- durante la procedura:
 - collaborazione (rilevante anche per l'esdebitazione).

1.2.7. Situazione dell'attivo fallimentare

Questa sezione deve essere compilata nei limiti dell'attività sino a quel momento svolta:

- inventario dei beni mobili;
- stima dei beni mobili e immobili;
- crediti;
- altre attività (partecipazioni, cauzioni, ecc.);
- atti impugnati dai creditori e atti da impugnare ad opera della curatela;
- azioni revocatorie;
- azioni risarcitorie.

1.2.8. Situazione del passivo fallimentare

È opportuno distinguere fra:

- situazione debitoria risultante dalla contabilità;
- situazione debitoria risultante dall'eventuale progetto di stato passivo (o stato passivo definitivo);
- beni di terzi.

1.2.9. Nomina dei collaboratori

Occorre dare atto della nomina di:

- periti;
- legali;
- coadiutori.

1.2.10. Situazione del fallimento

Occorre dare atto di:

- esercizio provvisorio;
- realizzazioni;
- azioni intraprese.

1.2.11. Fatti di rilievo per eventuali responsabilità dell'imprenditore o degli organi societari, di soci o di terzi

Occorre distinguere fra:

- ipotesi di responsabilità civile:

- del fallito;
- degli organi societari;
- di soci e di terzi;
- ipotesi di responsabilità penale:
 - bancarotta semplice;
 - bancarotta fraudolenta;
 - ricorso abusivo al credito;
 - denuncia di creditori inesistenti;
 - false comunicazioni sociali;
 - appropriazione indebita;
 - truffa;
 - frode fiscale;
 - altri reati.

Per la verifica dei presupposti per l'eventuale azione di responsabilità civile è opportuno accertare l'eventuale retrodatazione della perdita del capitale sociale.

Per un opportuno apprezzamento degli eventuali presupposti per l'azione penale è opportuno riportare le seguenti informazioni:

- eventuale retrodatazione dello stato di insolvenza;
- concorso alla causazione del dissesto delle false comunicazioni sociali;
- sintesi dell'attivo fallimentare;
- sintesi del passivo fallimentare;
- ricostruzione del disavanzo fallimentare giustificato e non giustificato.

La perdita del capitale sociale può essere soltanto un indice dello stato di insolvenza, che deve essere corroborato da ulteriori accertamenti attraverso l'analisi per indici e per flussi.

1.2.12. Considerazioni finali

È opportuno inserire la riserva di ulteriori segnalazioni.

1.3. I soggetti legittimati alla consultazione

La relazione può (tranne le parti secretate) essere consultata dal comitato dei creditori e da chiunque sia portatore di un interesse effettivo ed attuale.

L'art. 90 l.f., infatti, prevede espressamente:

«Il comitato dei creditori e ciascun suo componente hanno diritto di prendere visione di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo. Analogo

diritto, con la sola eccezione della relazione del curatore e degli atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato, spetta anche al fallito.

III. Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore».

1.4. *Gli orientamenti giurisprudenziali*

Si riportano, di seguito, alcune massime giurisprudenziali in tema di relazione del curatore:

- Tribunale Catania 25 gennaio 2014. Anche in ragione della previsione di cui all'art. 90 L.F., deve rigettarsi l'istanza del fallito volta a prendere visione e ad estrarre copia della relazione del curatore *ex art. 33 l. fall.* ove non si evinca alcun interesse dell'istante al relativo accesso.

- Appello Ancona 20 gennaio 2011. L'efficacia probatoria di quanto riferito dal curatore fallimentare nella relazione redatta ai sensi dell'articolo 33, legge fall. si attegga diversamente a seconda che si tratti *a)* di fatti compiuti dal curatore o avvenuti in sua presenza; *b)* di fatti riferiti dal curatore ma diversi da quelli indicati *sub a)*; *c)* di semplici valutazioni od opinioni del curatore. Nel primo caso la relazione ha efficacia di prova legale in quanto trattasi di atto formato da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, il quale fa piena prova fino a querela di falso. Nel secondo caso, il giudice, in base al principio del libero convincimento, ha la possibilità di porre a fondamento della decisione prove non espressamente previste dal codice di rito, purché sia fornita adeguata motivazione della relativa utilizzazione e purché tali prove "atipiche" non vengano utilizzate per aggirare divieti o preclusioni di carattere sostanziale o processuale. Per quanto, infine, riguarda le valutazioni od opinioni personali del curatore, è evidente la loro irrilevanza ai fini probatori.

- Tribunale Milano 18 gennaio 2011. La relazione del curatore, in quanto formata da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni (art. 33, legge fallimentare) fa piena prova fino a querela di falso degli atti e dei fatti che il curatore attesta essere stati da lui compiuti o essere avvenuti in sua presenza. (Nel caso di specie, in mancanza di prova contraria, è stato ritenuto incontrovertibile il fatto materiale, dichiarato dal curatore nella relazione, del mancato reperimento della cassa tra i beni aziendali).

2. La relazione del commissario giudiziale

2.1. Premessa

La relazione del commissario giudiziale deve essere depositata almeno 45 giorni prima dell'adunanza dei creditori. Il termine di 45 giorni è perentorio.

La relazione del commissario giudiziale è volta a soddisfare tre esigenze fondamentali:

- fornire ai creditori un giudizio sulla fattibilità economica della proposta concordataria e sulla sua convenienza economica rispetto al fallimento;
- fornire al tribunale tutti gli elementi utili ai fini della valutazione della fattibilità giuridica della proposta concordataria;
- in caso di proposte concorrenti, svolgere una particolareggiata comparazione fra le stesse;
- dare impulso all'attività del pubblico ministero, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione penale.

2.2. Il contenuto

La relazione del commissario giudiziale deve contenere le seguenti informazioni (Gruppo di Lavoro ODCEC di Modena):

- esame dei bilanci dei precedenti esercizi per individuare le principali cause dello stato di crisi che hanno indotto il debitore a presentare la proposta di concordato preventivo, il momento in cui tali cause si sono manifestate e se effettivamente abbiano condotto l'impresa all'insolvenza o all'incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
- verifica dell'eventuale sussistenza di profili di responsabilità attribuibili ai componenti degli organi sociali, la consistenza patrimoniale degli stessi e l'eventuale compimento di operazioni che sarebbero potenzialmente soggette ad azione revocatoria in caso di fallimento. Tale attività è volta ad informare i creditori circa la convenienza della proposta di concordato rispetto ad altre soluzioni concorsuali prospettabili, quali – appunto – il fallimento, nell'ambito del quale il curatore potrebbe promuovere azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali e azioni revocatorie fallimentari, precluse nell'ambito del concordato preventivo;
- accertamento della fattibilità del piano di concordato nei termini proposti dal debitore, evidenziandone i fattori di rischio e di criticità, sulla base della documentazione depositata in tribunale e di ogni altra informazione acquisita;
- verifica della corrispondenza dei saldi comunicati dai creditori con quanto

esposto nell'elenco depositato dal debitore o dalle risultanze contabili e, se necessario, aggiornamento degli importi;

- analisi sulla solvibilità dei debitori, sia sulla base dell'andamento storico dei pagamenti risultante dalle scritture contabile, sia con visure dei potesti o altri canali che possano permettere di ottenere informazioni più dettagliate sui debitori;

- rettifiche ai dati esposti nel piano dal debitore adeguando i valori attivi e passivi a quelli scaturiti dalle attività sopra descritte, nonché ai valori dell'inventario di cui all'art. 172 l.f.;

- in caso di differenze riscontrate rispetto alla proposta del debitore, redazione di una situazione concordataria a cura del commissario, da sottoporre ai creditori come possibile esito alternativo della procedura.

2.3. La relazione del commissario giudiziale nel concordato con continuità aziendale

Nell'ipotesi di concordato con continuità aziendale, la relazione del commissario giudiziale potrebbe articolarsi nelle sezioni di seguito indicate:

1. Premessa.
2. Breve descrizione delle vicende della Società.
 - 2.1. Costituzione e oggetto sociale.
 - 2.2. Compagine sociale.
 - 2.3. Organo Amministrativo.
 - 2.4. Organo di Controllo.
 - 2.4.1. Composizione del Collegio Sindacale.
 - 2.4.2. La Società di Revisione.
 - 2.5. Organico della Società.
 - 2.6. Cause della crisi.
 - 2.6.1. Premessa.
 - 2.6.2. Crisi macroeconomica.
 - 2.6.3. Operazioni straordinarie.
 - 2.6.4. Difficoltà di incasso dai clienti terzi.
 - 2.6.5. Difficoltà di incasso dal Gruppo.
 - 2.6.6. Analisi delle principali azioni intraprese per riequilibrare la redditività di Gruppo.
 - 2.6.7. Elementi principali di discontinuità industriale che hanno contribuito ad un peggioramento della redditività.
 - 2.6.8. Esame dei bilanci.
3. La fattibilità giuridica. Verifica della conformità normativa del Piano

Concordatario e delle asserzioni poste alla base dello stesso.

3.1. Premessa. Il contesto normativo

3.1.1. Il concordato preventivo in continuità aziendale.

3.1.2. Il Regolamento CE n. 1346 del 2000.

3.1.3. Lo *status* di impresa in concordato.

3.2. Lo *status quo*.

3.2.1. Il Gruppo.

3.2.2. La *governance*.

3.2.3. Il contenzioso.

3.2.3.1. Il contenzioso fiscale.

3.2.3.2. Il contenzioso attivo.

3.2.3.3. Il contenzioso passivo.

3.2.4. Contratti in corso.

3.2.4.1. Contratti bancari.

3.2.4.2. Contratti di *leasing*.

3.2.4.3. Contratti di garanzia.

3.2.4.4. Contratti relativi alle forniture.

3.2.5. Brevetti industriali e marchi.

3.2.6. Rischi.

3.2.7. La responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001.

3.2.8. L'accordo con le Banche.

3.3. La conformità normativa del Piano Concordatario e delle asserzioni poste alla base dello stesso.

4. La fattibilità tecnica. La coerenza endogena del Piano Industriale e la sua compatibilità con gli scenari tecnologici.

4.1. Premessa. Il contesto tecnologico di riferimento.

4.1.1. Area di *business* AAA.

4.1.2. Area di *business* BBB.

4.1.3. *Key economics* storiche.

4.2. Sintesi delle linee strategiche di Piano.

4.2.1. Premessa.

4.2.2. La situazione degli impianti.

4.2.3. Analisi dei prodotti attuali.

4.2.4. Ricerca e Sviluppo.

4.2.5. Progetti di sviluppo.

4.2.6. La Divisione "AAA".

4.2.7. La Divisione "BBB".

4.3. La coerenza endogena del Piano Industriale e la sua compatibilità con gli scenari tecnologici.

- 4.4. Conclusioni.
- 5. La fattibilità economica. La *compliance* del piano economico-finanziario con il piano industriale e la coerenza delle sue *assumption* con gli scenari macroeconomici, microeconomici e di settore.
 - 5.1. Lo scenario macroeconomico.
 - 5.1.1. Le previsioni della crescita mondiale.
 - 5.1.2. Le prospettive europee.
 - 5.1.3. I mutamenti nello scenario dell'offerta.
 - 5.1.4. La ripresa italiana: rafforzamento dell'*export* e stabilizzazione dei consumi.
 - 5.1.5. Ripresa selettiva per l'industria manifatturiera italiana.
 - 5.2. Lo scenario microeconomico e di settore.
 - 5.3. Verifica della coerenza esogena delle *assumption*.
 - 5.3.1. Le *assumption* del Piano Concordatario.
 - 5.3.2. La coerenza delle *assumption* con gli scenari di riferimento.
 - 5.3.3. Il contesto lavoristico di riferimento. La *compliance* normativa dei piani di dismissione.
 - 5.4. Verifica della coerenza endogena delle *assumption*.
 - 5.4.1. Esame delle caratteristiche produttive intrinseche.
 - 5.4.1. Le variabili assunte alla base del Piano Concordatario.
 - 5.4.2. La coerenza delle variabili nella loro dimensione quali-quantitativa.
 - 5.4.3. La fattibilità lavoristica. La coerenza del piano industriale e del piano economico-finanziario con le dinamiche lavoristiche.
- 6. La situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
 - 6.1. Le attività.
 - 6.2. Le passività.
- 7. La Proposta di Concordato Preventivo.
 - 7.1. Il Piano Concordatario.
 - 7.1.1. I *forecast* economici.
 - 7.1.2. I *forecast* patrimoniali.
 - 7.1.3. I *forecast* finanziari.
 - 7.2. Le Passività Concordatarie.
 - 7.2.1. Debiti con privilegio.
 - 7.2.2. Debiti chirografari.
 - 7.3. Il Piano dei pagamenti.
- 8. La Stima dei Commissari Giudiziali.
 - 8.1. Il Piano Economico-Patrimoniale-Finanziario.
 - 8.1.1. I dati previsionali (sintesi).

- 8.1.1.1. I *forecast* economici.
- 8.1.1.2. I *forecast* patrimoniali.
- 8.1.1.3. I *forecast* finanziari.
- 8.2. Le Passività accertate (analisi).
 - 8.2.1. Premessa.
 - 8.2.2. La Categoria “Banche 1”.
 - 8.2.2.1. I debiti in prededuzione.
 - 8.2.2.2. I debiti assistiti da prelazione ipotecaria o pignoratizia.
 - 8.2.2.3. I debiti assistiti da privilegio.
 - 8.2.2.4. I debiti chirografari.
 - 8.2.3. La Categoria “Banche 2”.
 - 8.2.3.1. I debiti in prededuzione.
 - 8.2.3.2. I debiti assistiti da prelazione ipotecaria o pignoratizia.
 - 8.2.3.3. I debiti assistiti da privilegio.
 - 8.2.3.4. I debiti chirografari.
 - 8.2.4. La Categoria “Fornitori terzi”.
 - 8.2.4.1. I debiti in prededuzione.
 - 8.2.4.2. I debiti assistiti da prelazione ipotecaria o pignoratizia.
 - 8.2.4.3. I debiti assistiti da privilegio.
 - 8.2.4.4. I debiti chirografari.
 - 8.2.5. La Categoria “Fornitori *Intercompany*”.
 - 8.2.5.1. I debiti in prededuzione.
 - 8.2.5.2. I debiti assistiti da prelazione ipotecaria o pignoratizia.
 - 8.2.5.3. I debiti assistiti da privilegio.
 - 8.2.5.4. I debiti chirografari.
 - 8.2.6. La Categoria “Obbligazionisti”.
 - 8.2.6.1. I debiti in prededuzione.
 - 8.2.6.2. I debiti assistiti da prelazione ipotecaria o pignoratizia.
 - 8.2.6.3. I debiti assistiti da privilegio.
 - 8.2.6.4. I debiti chirografari.
 - 8.2.7. La Categoria “Dipendenti”.
 - 8.2.7.1. I debiti in prededuzione.
 - 8.2.7.2. I debiti assistiti da prelazione ipotecaria o pignoratizia.
 - 8.2.7.3. I debiti assistiti da privilegio.

- 8.2.7.4. I debiti chirografari.
- 8.2.8. La Categoria “Debiti tributari”.
 - 8.2.8.1. I debiti in prededuzione.
 - 8.2.8.2. I debiti assistiti da prelazione ipotecaria o pignoratizia.
 - 8.2.8.3. I debiti assistiti da privilegio.
 - 8.2.8.4. I debiti chirografari.
- 8.2.9. La Categoria “Debiti verso Istituti previdenziali”.
 - 8.2.9.1. I debiti in prededuzione.
 - 8.2.9.2. I debiti assistiti da prelazione ipotecaria o pignoratizia.
 - 8.2.9.3. I debiti assistiti da privilegio.
 - 8.2.9.4. I debiti chirografari.
- 8.2.10. La Categoria “Ratei e risconti passivi”.
 - 8.2.10.1. I debiti in prededuzione.
 - 8.2.10.2. I debiti assistiti da prelazione ipotecaria o pignoratizia.
 - 8.2.10.3. I debiti assistiti da privilegio.
 - 8.2.10.4. I debiti chirografari.
- 8.2.11. La Categoria “Altri debiti”.
 - 8.2.11.1. I debiti in prededuzione.
 - 8.2.11.2. I debiti assistiti da prelazione ipotecaria o pignoratizia.
 - 8.2.11.3. I debiti assistiti da privilegio.
 - 8.2.11.4. I debiti chirografari.
- 8.2.12. La Categoria “Fondo Rischi”.
 - 8.2.12.1. I debiti in prededuzione.
 - 8.2.12.2. I debiti assistiti da prelazione ipotecaria o pignoratizia.
 - 8.2.12.3. I debiti assistiti da privilegio.
 - 8.2.12.4. I debiti chirografari.
- 8.2.3. Sintesi.
- 9. Valutazione della Proposta di Concordato e delle garanzie offerte ai creditori.
 - 9.1. Il Piano Concordatario rettificato.
 - 9.2. Le percentuali di soddisfacimento dei creditori.
 - 9.2.1. Considerazioni sulle variazioni di *cash in* e di *cash out*.
 - 9.2.2. Le rettifiche sulle percentuali di soddisfacimento dei creditori chirografari.
 - 9.2.3. Precisazioni ulteriori.
- 10. Conclusioni.

2.4. I soggetti legittimati alla consultazione

La relazione del commissario è depositata in cancelleria e trasmessa, a cura del commissario giudiziale, a tutti i creditori.

2.5. L'orientamento della giurisprudenza

Si riportano, di seguito, alcune massime giurisprudenziali sulla relazione del commissario:

- Cass. S.U. 23 gennaio 2013, n. 1521. Affinché i creditori possano esprimere il giudizio loro riservato sulla convenienza economica della proposta di concordato, concorrendo così a garantire il giusto esito della procedura, è necessario che essi ricevano una puntuale informazione circa i dati, le verifiche interne e le connesse valutazioni, incumbenti, questi, che assumono un ruolo centrale nello svolgimento della procedura ed ai quali debbono provvedere dapprima il professionista attestatore (rispetto al quale il d.l. n. 83/2012, oltre a sottolinearne la necessaria indipendenza, ha introdotto pesanti sanzioni nel caso di falsità nelle attestazioni o nelle relazioni), in funzione dell'ammissibilità al concordato, e successivamente il commissario giudiziale prima dell'adunanza dei creditori ai fini del voto.

- Cass. 25 ottobre 2010, n. 21860. Dalla complessa attività che nel nuovo concordato preventivo la legge demanda al commissario giudiziale si ricava che questi è l'organo cui è affidato il compito di garantire che i dati sottoposti alla valutazione dei creditori siano completi, attendibili e veritieri, così che gli stessi possano decidere con cognizione di causa sulla base di elementi che corrispondono alla realtà. L'attribuzione al commissario giudiziale del compito di mettere in condizione i creditori di esprimere in relazione alla proposta di concordato un consenso informato e non viziato da una falsa rappresentazione della realtà ed il fatto che allo stesso sia a tal fine richiesto l'espletamento di numerose indagini che possono richiedere anche l'ausilio di esperti (che richiederebbero al tribunale, se espletate in sede di ammissione al concordato, una complessa e non prevista istruttoria), porta ad escludere che il tribunale, in detta sede, possa estendere il suo sindacato all'accertamento della veridicità dei dati aziendali.

- Cass. 25 ottobre 2010, n. 21860. Se è vero che la veridicità dei dati aziendali deve essere garantita soprattutto dal commissario giudiziale, sulla base della documentazione prodotta dal debitore, sarà allora compito del tribunale verificare che la relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa sia aggiornata e che contenga effettivamente una dettagliata esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria; il tribunale

dovrà altresì verificare che lo stato analitico ed estimativo delle attività possa considerarsi tale e che la relazione del professionista attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano sia adeguatamente motivata con indicazione delle verifiche effettuate, della metodologie e dei criteri seguiti per pervenire all'attestazione di veridicità dei dati aziendali ed alla conclusione di fattibilità del piano. Solo in tal modo il commissario giudiziale potrà essere messo in condizione di valutare criticamente detta documentazione e conseguentemente elaborare una relazione idonea a rendere possibile, da parte dei creditori chiamati a votare la proposta, la percezione quanto più esatta possibile della realtà imprenditoriale, della natura e delle dimensioni della crisi e di come la si intenda affrontare. Il compito del tribunale si sostanzia pertanto nel controllo, nei termini indicati, della documentazione allegata al piano, non potendo sovrapporsi alla valutazione di fattibilità contenuta nella relazione del professionista e senza che possa effettuare accertamenti in ordine alla veridicità dei dati aziendali che la legge riserva esclusivamente al commissario giudiziale, reagendo alla mancanza di veridicità con il prevedere, su denuncia obbligatoria da parte del commissario giudiziale, la sanzione della immediata revoca del concordato.

Bibliografia

Giurisprudenza:

Cass. 25 ottobre 2010, n. 21860, in *www.ilcaso.it*.
Tribunale Milano 18 gennaio 2011, in *www.ilcaso.it*.
Appello Ancona 20 gennaio 2011, in *www.ilcaso.it*.
Cass. S.U. 23 gennaio 2013, n. 1521, in *www.ilcaso.it*.
Tribunale Catania 25 gennaio 2014, in *www.ilcaso.it*.

Dottrina:

LAPPONI S., *La relazione ex art. 33 legge fallimentare*, in *www.odcec.cl.it/*.
Gruppo di Lavoro ODCEC di Modena (GRANA CASTAGNETTI M.- ALTOMONTE L.- BURANI E.-DE LILLO M.-DONNICOLA S.-QUARTIERI C.-VACCARI C.-ADANI E.), *Il commissario giudiziale. Poteri e funzioni nel concordato con cessioni di beni*, in *www.commercialisti.mo.it/*.